



A. S. P.
VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



STATUTO

Approvato con delibera di Giunta Regionale n.434 del 29.03.2016

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

<u>Articolo 1</u>	<i>Origini</i>
<u>Articolo 2</u>	<i>Denominazione, sede e costituzione</i>
<u>Articolo 3</u>	<i>Natura giuridica e fonti normative</i>

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

<u>Articolo 4</u>	<i>Finalità dell'ASP e principi degli interventi</i>
<u>Articolo 5</u>	<i>Ambito territoriale di intervento</i>
<u>Articolo 6</u>	<i>Soci dell'ASP</i>

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

<u>Articolo 7</u>	<i>Gestione dei servizi e delle attività</i>
<u>Articolo 8</u>	<i>Contratti di servizio</i>
<u>Articolo 9</u>	<i>Organismi di partecipazione e di rappresentanza</i>

TITOLO II
ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

<u>Articolo 10</u>	<i>Composizione</i>
<u>Articolo 11</u>	<i>Durata</i>
<u>Articolo 12</u>	<i>Funzioni</i>
<u>Articolo 13</u>	<i>Funzionamento e Adunanze dell'Assemblea dei soci</i>
<u>Articolo 14</u>	<i>Convocazioni</i>
<u>Articolo 15</u>	<i>Validità delle sedute</i>
<u>Articolo 16</u>	<i>Validità delle deliberazioni</i>
<u>Articolo 17</u>	<i>Maggioranze qualificate</i>
<u>Articolo 18</u>	<i>Presidente dell'Assemblea dei soci</i>

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<u>Articolo 19</u>	<i>Procedura di nomina</i>
<u>Articolo 20</u>	<i>Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza</i>
<u>Articolo 21</u>	<i>Dimissioni, revoca e surrogazione</i>

<u>Articolo 22</u>	<i>Funzioni</i>
<u>Articolo 23</u>	<i>Indennità Consiglio di Amministrazione</i>
<u>Articolo 24</u>	<i>Convocazione</i>
<u>Articolo 25</u>	<i>Validità e svolgimento delle sedute</i>

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

<u>Articolo 26</u>	<i>Composizione e funzionamento</i>
--------------------	-------------------------------------

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SU GLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<u>Articolo 27</u>	<i>Pubblicazione degli atti e principio di trasparenza</i>
--------------------	--

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

<u>Articolo 28</u>	<i>Nomina e trattamento</i>
<u>Articolo 29</u>	<i>Attribuzioni</i>

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

<u>Articolo 30</u>	<i>Principi</i>
<u>Articolo 31</u>	<i>Responsabili degli uffici e dei servizi</i>
<u>Articolo 32</u>	<i>Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</i>
<u>Articolo 33</u>	<i>Personale</i>

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

<u>Articolo 34</u>	<i>Patrimonio</i>
<u>Articolo 35</u>	<i>Sistema informativo contabile</i>
<u>Articolo 36</u>	<i>Piano programmatico</i>
<u>Articolo 37</u>	<i>Spese in economia</i>

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 38

Servizio di tesoreria

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 39

Controversie

Articolo 40

Modifiche statutarie

Articolo 41

Durata

Articolo 42

Norma di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1
Origini

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Valloni Marecchia", di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione della fusione dell'ASP "Casa Valloni", costituita con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 360/2008 e dell'ASP "Valle del Marecchia" costituita con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2027/2007 che hanno le seguenti origini:

- L'ASP "Casa Valloni" che prima della trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, avvenuta nell'anno 2006, era costituita da:
 - "Istituto Valloni" già denominato "Casa di Riposo per Inabili al Lavoro S. Croce o Valloni- M.A. Gisgoni – M.A. Dionigi" trasse origine dalla fusione dell'Opera Pia Santa Croce o Valloni (fondata dal 1843 dal Conte Giampaolo Valloni ed eretta in ente morale con regio decreto del 7 settembre 1864), del Ricovero Inabili al Lavoro Marco Aurelio Gisgoni (proveniente dal frazionamento dell'Istituto Limosiniere di Rimini ed eretto in ente morale con regio decreto 26 febbraio 1943) e dell'Asilo Vecchie Abbandonate Maria Anna Dionigi (fondato nel 1935 dal Can. Paolo Nanni ed eretto in ente morale con regio decreto del 25 ottobre 1938).
Con deliberazione del Consiglio regionale dell' Emilia Romagna n.274 del 3 aprile 1996 nell'Ipab fu incorporato l'Istituto Elemosiniere (sorto nel 1822 dalla fusione delle Ipab elemosiniere preesistenti). In seguito, con deliberazione del Consiglio regionale dell' Emilia Romagna n.559 del 6 aprile 2004, nell'Ipab fu incorporata l'Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde, sorta nel 1913;
 - "Casa dei Tigli", già denominata "Orfanotrofi Riuniti", trae a sua volta origine dalla fusione, disposta con regio decreto del 10 dicembre 1934 delle Case di ricovero (eretto in ente morale con regio decreto del 27 aprile 1876 e derivante dalla fusione di istituzioni preesistenti, alcune delle quali risalenti al secolo XVI e seguenti), dell'Orfanotrofio maschile Pio Felice (fondato da Felice Dell' Olmo nel 1814) dell'Orfanotrofio Biasini per l'infanzia abbandonata (fondato nel 1893 da Federico Biasini) e dell'Istituto maschile di educazione e lavoro (fondato nel 1894 da Matteo Belisardi ed eretto in ente morale con regio decreto del 13 ottobre 1894). Tali istituzioni vennero poi raggruppate sotto un'unica Amministrazione ad opera del R.D. 15 novembre 1938.
- L'ASP "Valle del Marecchia" che prima della trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, avvenuta nell'anno 2006, era costituita da:
 - "Casa Protetta Suor Angela Molari" già denominata "Ricovero Vecchi Umberto I°". fondato a Santarcangelo di Romagna nell'anno 1873, su iniziativa della suora Angela Molari. L'Istituto ottenne il riconoscimento della personalità giuridica con R.D. del 26 aprile 1906 e venne eretto in "Ente Morale di Diritto Pubblico".
Il patrimonio dell'Istituzione trasse origine dai proventi dell'eredità di Pietro e Angela Docci, dalla donazione del Principe Torlonia, dal Legato della Marchesa Romagnoli vedova Carabetti, dall'eredità Denzi, dal ricavato di varie beneficenze promosse da uno speciale Comitato Cittadino dal Legato del Signor Giovanni Calindi, dalle donazioni del Signor Mario Ricci e dalla donazione del Monastero delle Figlie dell'

Immacolata Concezione. A seguito di tale donazione l'Istituto si è assunto particolari obblighi nei confronti del monastero donante, così come indicati nell'atto di donazione (notaio dr. Giovanna Nicoletti Dardani del 22 settembre 1998, rep. n. 24501).

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 1998, l'Ente è stato denominato "Casa Protetta Suor Angela Molari" in onore della sua fondatrice.

- "Ente Ricoveri Vecchi di Verucchio" che sorse nel 1906 in virtù delle donazioni dei cittadini verucchiesi Giovanni Giuccioli ed Anna Rastelli, la quale donò al Ricovero Vecchi, a metà con l'asilo infantile "A. Rastelli", due poderi. Nel XX secolo seguirono altre cospicue donazioni. L'Ente fu sempre retto ed amministrato dal locale ECA – IOR (Ente Comunale di Assistenza – Istituti Ospedalieri e di Ricovero) anche dopo l'erezione in Ente Morale avvenuta con D.P.R. 31 gennaio 1957.

Dopo lo scioglimento dell'ECA e il confluimento dei relativi beni e servizi al Comune di Verucchio, avvenuto nell'anno 1978, l'Ente Ricovero Vecchi fu amministrato prima da un Commissario straordinario e poi da un proprio Consiglio di amministrazione, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 che prevedeva la ricostituzione dell'Amministrazione collegiale delle II.PP.AA.BB. già amministrata dai disciolti EE.CC.AA. e così fino alla trasformazione in ASP.

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata come ASP assume la denominazione di "ASP Valloni Marecchia"
2. La sede legale della Azienda pubblica di Servizi alla Persona è a Rimini.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP "ASP Valloni Marecchia" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 29.03.2016, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalla Legge Regionale 26/07/2013 n. 12, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
5. L'ASP –ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 12 del 26 luglio 2013- subentra a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel

complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP di cui al precedente articolo 1 che si unificano.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP è un'azienda multiservizi e multisetto che ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi e di interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi rivolti a famiglie e minori, disabili, anziani, immigrati e nomadi, povertà, disagio adulti e senza dimora, nonché la sperimentazione di progetti rivolti anche ad altri target di utenza che gli Enti soci ritengono di affidarle nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Comune di Bellaria Igea Marina, Comune di Rimini e Unione di Comuni Valmarecchia.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:

- a) Comune di Bellaria Igea Marina,
- b) Comune di Rimini;
- c) Unione di Comuni Valmarecchia.

2. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione di cui al seguente comma 3..

3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall'ASP "Casa Valloni" e dell'ASP "Valle del Marecchia" al momento della fusione;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'ASP "Casa Valloni" e dall'ASP "Valle del Marecchia" al momento della fusione;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) le modalità per la definizione delle somme a carico dei soci a ripiano delle perdite di esercizio non coperte dal piano di rientro di cui all'art. 22 comma 2 lett. f).
- f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e gli interventi di cui all'articolo 4, di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione del Comitato di Distretto, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'ASP può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere del Comitato di Distretto.
5. L'ASP può produrre ed erogare i servizi indicati all'art. 4 c. 1 ponendo a carico del soggetto committente pubblico o privato l'intero costo del servizio richiesto, fermo restando che i servizi residenziali e semiresidenziali accreditati per anziani hanno una valenza distrettuale e sono pertanto assoggettati al riparto del risultato secondo le quote di rappresentanza.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di valutazione sull'apprezzamento, di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II **ORGANI**

CAPO I **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 10 *Composizione*

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco e/o Presidente di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco e/o Presidente può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco e/o Presidente di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria.
In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco e/o Presidente che cessa decade automaticamente.

Articolo 11 *Durata*

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco e/o Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina il Consiglio di Amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione, qualora ricorra il caso di cui all'art. 4 c. 3 LR n. 12/2013, nei casi e con le modalità previste e definite dalla disciplina regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio della ASP sia inferiore ad un valore di 30.000.000,00 di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ad un valore di 30.000.000,00 di euro;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, le alienazioni del patrimonio disponibile, nonché l'acquisizione di nuovo patrimonio;
 - g) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - j) nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
 - k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina regionale vigente, il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - l) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio;
 - m) delibera sui servizi di cui all'art.7, comma 5;

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Funzionamento e Adunanze dell'Assemblea dei soci

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, le regole di funzionamento e quelle delle Adunanze dell'Assemblea dei soci sono definite in apposito regolamento che verrà approvato dall'Assemblea stessa con la maggioranza prevista all'art. 17 che segue.

Articolo 14

Convocazioni

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea dei soci.
2. L'assemblea è convocata presso la sede legale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito del territorio del Comune di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio.
3. L'assemblea viene convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire al legale rappresentante degli enti soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché tutti i documenti principali e di corredo (allegati, relazioni, studi, ecc...) alla trattazione degli argomenti.

5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono rappresentati tutti i soci.

Articolo 15

Validità delle sedute

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 78% delle quote di rappresentanza, purchè siano presenti i rappresentanti di due degli enti soci.

2. Restano salvi i casi di maggioranza qualificata prevista all'art. 17 che segue.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza numerica dei presenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote sociali, fatto salvo i casi di maggioranza qualificata prevista all'art. 17 che segue.

Articolo 17

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 90% delle quote di partecipazione ed almeno due degli enti pubblici territoriali soci:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione
- c) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- d) ammissione di nuovi soci;
- e) proprio regolamento di funzionamento;
- f) attivazione di nuovi servizi;
- g) piano programmatico, bilancio di previsione annuale e pluriennale e consuntivo;
- h) piano delle alienazioni.

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal Vice Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in almeno sei degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda o dell'Ente socio che rappresenta la più alta quota. A tal fine per l'Unione vanno considerati tutti i dieci Comuni ad essa aderenti.

4. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco/Presidente dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

CAPO II **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 19

Procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, nominati dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, scelte tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene secondo quanto stabilito al §2, punto d) della DGR n. 1982/2013.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci. Il consiglio di Amministrazione, elegge con votazioni separate, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza dei componenti ed a scrutinio segreto. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

3. La nomina e l'insediamento del Consiglio di Amministrazione viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio in quanto disposta per surrogazione o a seguito di decadenza o revoca dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 20

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'ASP colui che versa in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, l'interessato o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci dichiari, nel rispetto della procedura di cui alla disciplina regionale, la decadenza per incompatibilità di un consigliere, è tenuta a surrogarlo entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Articolo 21

Dimissioni, revoca e surrogazione

1. In caso di dimissioni o cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente del Consiglio di amministrazione o di almeno due dei suoi componenti, entro 10 giorni il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente e dall'articolo 12 lett. c) del presente Statuto. Per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il consiglio decaduto o revocato.

Articolo 22

Funzioni

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP e vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto. Il Presidente partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamenti di organizzazione e di funzionamento dei servizi e delle attività;
 - d) nomina del direttore, selezionato con procedura ad evidenza pubblica;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci e ripartite tra gli stessi secondo i criteri definiti nella convenzione di cui al precedente articolo 6;
 - g) trasmette ai Soci il Bilancio Sociale dell'Azienda (sulla base delle disposizioni regionali in materia di rendicontazione sociale) sulla gestione economico finanziaria e sull'andamento delle attività e i risultati conseguiti in base agli obiettivi fissati dalla programmazione.
3. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

4. Per l'adozione di regolamenti sulla pianificazione e la programmazione finalizzata all'erogazione dei servizi socio-sanitari il consiglio d'Amministrazione è tenuto a consultare preventivamente il Comitato di Distretto, al fine di rendere coerente la programmazione aziendale alla pianificazione locale integrata di ambito distrettuale.

Articolo 23

Indennità Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita un'indennità di funzione mensile determinata dall'Assemblea dei Soci nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.

2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza quantificato dall'Assemblea dei soci non superiore al valore di € 100,00.

Articolo 24

Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, ogni qual volta ci sia la necessità, su invito del Presidente o su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

2. Il Presidente convoca le sedute mediante invito scritto indicante elenco degli argomenti da trattare, data, ora e sede della riunione. L'invito, trasmesso mediante posta elettronica deve essere inoltrato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza la convocazione deve essere recapitata almeno 24 ore prima della seduta.

3. La documentazione concernente gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta, escluso i festivi. In caso di convocazione d'urgenza la documentazione deve essere disponibile almeno 24 ore prima della seduta.

4. Il Direttore dell'ASP partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 25

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne dispone la menzione nel verbale.

2. Spetta al Presidente constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento di funzionamento di cui all'articolo 22, comma 2, lett. e).

3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far verbalizzare il proprio voto ed i motivi del medesimo.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

5. Il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, ove lo ritengano opportuno, possono invitare chiunque alle sedute del Consiglio di Amministrazione per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere corredata dal parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

7. Per ogni oggetto trattato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto un sintetico verbale sottoscritto dal funzionario verbalizzante e firmato da chi ha presieduto la riunione, dagli altri Consiglieri presenti e dal Direttore.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 26

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai 30.000.000 di euro; nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai 30.000.000 di euro l'Organo di revisione contabile è costituito da un collegio di tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Al componente l'Organo di revisione contabile è attribuito un compenso, determinato dall'Assemblea dei soci, nell'ambito del tetto massimo stabilito dalla Regione, a seconda della fascia di appartenenza dell'ASP, in relazione al volume di bilancio.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di incompatibilità stabilite dalla disciplina regionale.

6. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una causa di incompatibilità, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione e, per i casi di incompatibilità che riguardino i componenti dell'Organo di revisione contabile nel caso del collegio, anche al Presidente di quest'ultimo.

7. Nel caso di decadenza del revisore unico, l'Assemblea dei soci trasmette alla Regione, entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza, la terna dei nominativi affinché la Regione provveda a nominare il revisore; nel caso del collegio di revisione, l'Assemblea dei soci è tenuta a surrogare il componente dell'Organo di revisione decaduto entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza; nel caso in cui il componente decaduto sia il Presidente, l'Assemblea dei soci è tenuta a trasmettere alla Regione, entro 10 giorni dalla dichiarazione di decadenza, la richiesta di procedere alla nomina.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 27

Pubblicazione degli atti e principio di trasparenza

1. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia.
2. L'ASP adegua i propri regolamenti alle norme indicate al comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ASP pubblica per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Rimini gli atti che approvano i seguenti documenti:
 - a) piano programmatico;
 - b) bilancio pluriennale di previsione;
 - c) bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
 - d) bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati all'articolo 6 del Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2007.
4. Ai sensi di quanto previsto dalla disciplina regionale, gli atti indicati al comma 3 sono pubblicati entro 7 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci, pena la decadenza dell'atto.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 28

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indirizzo dell'Assemblea dei Soci, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere o mantenere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con riferimento al trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale dirigenziale o di categoria Direttiva, inquadrato nell'area delle Posizioni Organizzative, tenendo conto delle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'azienda.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 29

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione, i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 30

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 31

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 32

Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

Articolo 33

Personale

1. Il personale già dipendente dell'ASP "Casa Valloni" e dell'ASP "Valle del Marecchia", fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fatti salvi gli incarichi di posizione organizzativa la cui conferma/conferimento è legata esclusivamente all'approvazione della macrostruttura della nuova Azienda.

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV **PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

Articolo 34

Patrimonio

1. Il patrimonio delle ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 35

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 36

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;

- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 37

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V **SERVIZIO DI TESORERIA**

Articolo 38

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI **NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

Articolo 39

Controversie

1. Fatta salva la giurisdizione della competente Autorità Giudiziaria nella conoscenza di questioni attinenti ad interessi pubblici loro indisponibili, le Parti convengono di risolvere eventuali controversie sull'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione con spirito di leale e amichevole collaborazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà competente a dirimere la controversia il Foro di Rimini.

Articolo 40

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 41

Durata

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili, o negli altri casi previsti per legge.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 42

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.